

11319/97

LIMITE

PUBLIC 9

TRASPARENZA LEGISLATIVA
DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
SETTEMBRE 1997

Il presente documento contiene in allegato un sommario degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel settembre del 1997, corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - SETTEMBRE 1997 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2027° Consiglio "Affari generali" del 15 settembre 1997 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (00/0343(COD))	PE-CONS 3622/97 + COR 1 (s) PE-CONS 3619/97 + COR 1 (d)	254/97, 255/97, 256/97 257/97, 258/97	Contro D, S
2028° Consiglio "Agricoltura" del 22 settembre 1997 Direttiva del Consiglio che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (principi uniformi)	10182/97	259/97, 260/97, 261/97, 262/97, 263/97, 264/97, 265/97, 266/97, 267/97, 268/97, 269/97, 270/97, 271/97, 272/97	

- Regolamento del Consiglio recante terza modifica del regolamento (CE) n. 390/97 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale	9194/97		
- Regolamento del Consiglio recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 390/97 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale	9622/97		
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1842/83 che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni lattiero-caseari agli allievi delle scuole	10697/97	273/97	Contro FIN

DICHIARAZIONE 254/97

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo 2 (1)

"La Commissione dichiara di avere l'intenzione di sottoporre il rapporto al quale fa riferimento l'articolo 2 per quanto possibile nello stesso tempo di quello che, sui mezzi di ricorso, è previsto nell'articolo 17 della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza."

DICHIARAZIONE 255/97

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a)

"La Commissione dichiara che, a suo parere, il riferimento all'articolo 7, paragrafo 1 previsto all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a) riguarda unicamente le caratteristiche ingannevoli della pubblicità comparativa."

DICHIARAZIONE 256/97

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Direttiva nel suo complesso

"La delegazione italiana ritiene che gli aspetti del confronto che determinano la liceità della pubblicità comparativa si riferiscano sia al confronto che all'identificazione dei beni o servizi in concorrenza."

(1) Questa dichiarazione deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

DICHIARAZIONE 257/97

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE TEDESCA

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c)

"La delegazione tedesca dichiara di comprendere che, a richiesta del consumatore, possono essere comparate caratteristiche diverse da quelle elencate nell'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c) in quanto la definizione di cui all'articolo 2, punto 1 della direttiva 84/450/CEE non riguarda frasi destinate a promuovere un acquisto."

DICHIARAZIONE 258/97

DICHIARAZIONE DELLE DELEGAZIONI DANESE, TEDESCA, OLANDESE, AUSTRIACA, FINLANDESE E SVEDESE

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera f)

"In merito all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera f) le delegazioni danese, tedesca, olandese, austriaca, finlandese e svedese dichiarano, tenendo conto

- delle osservazioni della Commissione e della Presidenza in occasione della sessione del Consiglio (Consumatori) del 9 novembre 1995 e
- del considerando relativo a questa disposizione inserito nel preambolo,

che, secondo la loro interpretazione, la disposizione si limita a confermare la protezione concessa dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e da altre disposizioni comunitarie, senza variazioni nel contenuto."

DICHIARAZIONE 259/97

Direttiva

"Il Consiglio e la Commissione constatano che l'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri conformemente all'armonizzazione CE in materia di protezione dei lavoratori.

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che tale principio sarà chiarito espressamente nella direttiva 91/414/CEE in occasione della prima modifica della direttiva stessa. La Commissione intende presentare una proposta per tale modifica quanto prima."

DICHIARAZIONE 260/97

Direttiva

"Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 91/414/CEE si applica a domande di estensione del campo di applicazione presentate dal titolare dell'autorizzazione oppure dagli organismi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma."

DICHIARAZIONE 261/97

Direttiva

"Il Consiglio e la Commissione constatano che il riso è coltivato in condizioni particolari. Ciò implica che nel quadro del punto 2.5.2.2. taluni criteri specifici sono inadeguati per la valutazione dell'esposizione degli organismi acquatici nelle acque di risaia. L'impatto sulla coltura del riso derivante dall'uso di un prodotto fitosanitario deve quindi essere valutato nel modo seguente:

Gli effetti sulle acque superficiali e sulle specie acquatiche non bersaglio devono tener conto dell'esposizione derivante da una possibile contaminazione delle acque superficiali che può avere origine da una deriva verificatasi al momento dell'applicazione del prodotto fitosanitario nella risaia, ovvero da una contaminazione causata dalla reimmissione dell'acqua della risaia nelle acque superficiali."

DICHIARAZIONE 262/97

Punti B 2.5.1.2. e B 2.5.1.3.

"Il Consiglio e la Commissione constatano che la presente direttiva prevede l'uso di modelli di calcolo convalidati. Essi constatano che attualmente questi modelli non sono disponibili in tutti gli Stati membri e non esistono modelli convalidati su scala comunitaria. La Commissione si impegna a seguire con grande attenzione l'evoluzione in questo settore, a favorire nella misura del possibile una maggiore armonizzazione e ad apportare le modifiche o le integrazioni necessarie non appena il livello delle conoscenze tecniche e scientifiche lo permetterà.

Nel frattempo gli Stati membri che dispongono di modelli di calcolo convalidati sul piano nazionale possono continuare ad utilizzarli come base per le valutazioni che essi devono compiere conformemente alle disposizioni di cui ai punti B 2.5.1.2. e B 2.5.1.3."

DICHIARAZIONE 263/97

Punto B 2.5.1.4.

"Il Consiglio e la Commissione constatano che la presente direttiva non prevede requisiti precisi sul comportamento e le conseguenze dei prodotti fitosanitari nell'aria. La Commissione si impegna a seguire con grande attenzione l'evoluzione in questo settore e ad apportare le integrazioni necessarie non appena il livello delle conoscenze tecniche e scientifiche lo permetterà."

DICHIARAZIONE 264/97

Punto C 2.5.1.2. (aspetti di sorveglianza)

"Il Consiglio e la Commissione constatano che i dati provenienti dal programma di controllo attualmente svolto negli Stati membri e inteso all'osservanza delle disposizioni delle direttive comunitarie pertinenti in materia di protezione delle acque si possono considerare come fonte dei dati di controllo adeguati di cui al punto B 2.5.1.2.

Tuttavia, se i risultati del controllo dimostrano che la concentrazione tende ad aumentare in modo tale da poter eventualmente raggiungere il livello di cui al punto C 2.5.1.2., il controllo adeguato esige che si stabilisca un programma di controllo più specifico comprendente in particolare le zone a rischio di contaminazione, tenendo conto delle proprietà delle sostanze attive e in particolare della mobilità, della persistenza e del comportamento di degradazione."

DICHIARAZIONE 265/97

Punto C 2.5.1.2. (aspetti di sorveglianza)

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che i risultati del controllo saranno basati sul valore medio annuo dei risultati analitici di campioni ripetitivi prelevati nello stesso posto."

DICHIARAZIONE 266/97

Punto C 2.5.1.2. (aspetti di sorveglianza)

"La Commissione si impegna a stabilire, se necessario, disposizioni particolareggiate volte ad armonizzare le disposizioni concernenti il programma di controllo adeguato di cui al punto B 2.5.1.2."

DICHIARAZIONE 267/97

Punto C 2.5.1.2. (revisione dell'allegato VI in relazione alla revisione delle direttive sulle acque)

"La Commissione si impegna a modificare, se necessario e il più rapidamente possibile, le disposizioni della direttiva 91/414/CEE e dell'allegato VI in seguito a un'eventuale modifica delle direttive relative alla protezione delle acque."

DICHIARAZIONE 268/97

Punto C 2.5.1.2. (revisione dell'allegato VI in relazione alla revisione delle direttive sulle acque)

"Il Consiglio e la Commissione constatano che le attuali disposizioni dell'allegato VI relative alla protezione delle acque non li vincolano nel quadro del riesame delle direttive relative alla protezione delle acque."

DICHIARAZIONE 269/97

Punto C 2.5.1.2. ii)

"La Commissione dichiara che al punto C.2.5.1.2. ii) la nozione di "dati adeguati" comprende anche, all'occorrenza, i dati ecotossicologici".

DICHIARAZIONE 270/97

Punto C 2.5.2.

"Il Consiglio e la Commissione constataano che la presente direttiva tiene conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche che non consentono di definire con maggiore precisione l'impatto inaccettabile per le specie non bersaglio in condizioni pertinenti all'aperto. La Commissione si impegna a seguire assiduamente i progressi in questo settore, a favorire nella misura del possibile una maggiore armonizzazione e ad introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie non appena il livello delle conoscenze tecniche e scientifiche lo permetterà."

DICHIARAZIONE 271/97

Punto 2.5.2.1.

"Il Consiglio e la Commissione constataano che la valutazione degli effetti sugli uccelli e gli altri vertebrati terrestri è effettuata su base DL_{50} . Essi convengono che la menzione della DL_{50} lascia impregiudicato il fatto che la tossicità acuta può essere determinata con un altro metodo accettato, come quello della dose fissata che non fornisce una DL_{50} , ma una dose discriminante. Il Consiglio invita la Commissione a inserire questa nozione nella presente direttiva non appena il livello delle conoscenze scientifiche lo permetterà."

DICHIARAZIONE 272/97

Punto 2.5.2.2.

"Il Consiglio e la Commissione constatano che non è possibile attualmente introdurre un livello inferiore per il rapporto tossicità/esposizione acuta quando sono disponibili dati più numerosi di quelli richiesti negli allegati II e III.

Essi convengono che le attuali disposizioni relative a una valutazione appropriata del rischio permettono di ridurre questi livelli in certi casi, in funzione della portata e della qualità dei dati supplementari.

La Commissione si impegna a seguire da vicino gli sviluppi in questo settore e a proporre le modifiche necessarie non appena il livello delle conoscenze scientifiche e tecniche lo permetterà."

DICHIARAZIONE 273/97

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE FINLANDESE

Conformemente all'accordo raggiunto sul pacchetto "prezzi" durante la sessione del Consiglio "Agricoltura" svoltasi dal 23 al 25 giugno 1997, il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre l'inclusione del "viili/fil" nel regolamento (CEE) n. 1842/83 nell'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto.

La Finlandia ritiene che la proposta della Commissione in materia non sia conforme all'accordo raggiunto in seno al Consiglio "Agricoltura". La proposta della Commissione ha una portata più limitata di quella dell'accordo sul pacchetto "prezzi", in quanto riguarda soltanto il "viili/fil" ottenuto a partire dal latte intero. La Finlandia ritiene che la proposta debba riguardare anche prodotti "viili/fil" diversi da quelli ottenuti esclusivamente a partire dal latte intero.
